

R.G. 25-1/2026 P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI BERGAMO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente  
dott. Luca Fuzio - Giudice  
dott.ssa Angela Randazzo - Giudice est.

nel procedimento n. 25-1/2026 PU, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

GIUSEPPE ROMEO, con l'avv. Gian Franco Giachetti

contro

SISTEMA CASA S.R.L.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letto il ricorso depositato ROMEO GIUSEPPE in data 23.1.2026 con il quale ha chiesto in via principale l'apertura della liquidazione giudiziale di SISTEMA CASA S.R.L. e, in via subordinata, l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art. 27, co. 2 CCII, atteso che la parte ricorrente ha sede legale in Clusone in via San Lucio n. 37 e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

considerato che il debitore resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;

ritenuto che l'istante ha legittimazione ad agire, in quanto creditore di Sistema Casa S.r.l. in forza di titolo portato giudizialmente;

ritenuto che la domanda proposta in principalità non possa trovare accoglimento, risultando dalla documentazione in atti in capo alla debitrice i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1, lettera d) CCII (cfr. documentazione contabile acquisita d'ufficio);

rilevato che la parte ricorrente riveste la qualità di debitore *ex* art. 65, co.1, CCII, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione

coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 268, comma 2, CCII (atteso che già solo il credito dell'istante supera i cinquantamila euro);

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione controllata in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura entità del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dall'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa;

valutato, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, di nominare quale liquidatore il dott. Alberto Carrara;

### P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di SISTEMA CASA S.R.L. [REDACTED], con sede legale in Clusone in via San Lucio n. 37 in persona del suo rappresentante pro tempore;

nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;

nomina liquidatore il dott. Alberto Carrara;

ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

asigna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di SISTEMA CASA S.R.L.;

dispone che il liquidatore:

entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale



dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;

manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 25/2/2026

Il giudice estensore

dott.ssa Angela Randazzo

Il Presidente

dott. Vincenzo Domenico Scibetta

